



COMUNE DI MONTICELLO BRIANZA
Provincia di Lecco

ORDINANZA N. 16 DEL 18/04/2025

OGGETTO: SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE PER IL PASSAGGIO DELLA 18° TAPPA "MORBEGNO - CESANO MADERNO" DEL 108° GIRO D'ITALIA NELLA GIORNATA DI GIOVEDÌ 29 MAGGIO 2025

Il Responsabile del Settore Polizia Locale e Controllo del Territorio

Visto il decreto del Sindaco n. 2 del 05.01.2024, con il quale sono state affidate al sottoscritto le funzioni di Responsabile del Servizio Polizia Urbana e Controllo del Territorio.

Viste le comunicazioni, presentate da RCS Sport S.p.A. nella persona di Mauro Vegni, Direttore Ciclismo e Procuratore, in data 13.03.2025 Prot. N. 2347/2025 e in data 17/03/2025 Prot. N. 2438/2025, con le quali si informa che in data 29 maggio 2025 si svolgerà la 18esima tappa del 108° Giro d'Italia, corsa ciclistica internazionale per professionisti, Morbegno – Cesano Maderno.

Considerato che la manifestazione interesserà il territorio di Monticello Brianza, più propriamente via Diaz nel tratto compreso tra l'intersezione con via Casati e l'intersezione con via Provinciale SP51 e via Provinciale SP51 nel tratto compreso tra l'intersezione con via Diaz ed il confine con Casatenovo (LC).

Atteso che per garantire il regolare svolgimento dell'evento sportivo e le condizioni necessarie di sicurezza stradale e incolumità pubblica, è necessario disporre la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare lungo il percorso di gara e in tutte le strade intersecanti.

Dato atto che il tratto di strada provinciale percorsa ricade nel Comune di Monticello Brianza (LC).

Preso atto del NULLA OSTA rilasciato dalla Direzione Organizzativa IV, Protezione Civile Trasporti e Mobilità – Viabilità, Provincia di LECCO ricevuto con ns. protocollo 3616/2025 per competenza a rilasciare autorizzazioni lungo le strade provinciali della Provincia di Lecco.

Considerato che nella domanda presentata, si dichiara che la competizione è regolarmente assicurata per RC verso terzi e per danni a cose con polizza assicurativa numero 249441103 Generali Italia S.p.A.

Visti:

- ☐ gli artt. 6 e 7 del D.lgs. n. 285 del 1992;
- ☐ il D.lgs. n. 495 del 1992;
- ☐ l'art. 107 del D.lgs. n. 267 del 2000.

ORDINA

La sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare nella giornata di giovedì 29 maggio 2025 lungo tutto il percorso della competizione rispettivamente sulle strade di competenza del Comune di Monticello Brianza, a partire da 2 ore e 30 minuti prima del transito dei ciclisti professionisti in gara fino al passaggio del veicolo recante il cartello mobile “fine gara ciclistica”.

DISPONE CHE

- Copia della presente ordinanza venga inviata ai competenti uffici della Provincia e Prefettura di Lecco per conoscenza.
- Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione è vietato:
 1. il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
 2. l'immissione a tutti i conducenti dei veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti.
- È fatto obbligo a tutti i conducenti dei veicoli provenienti da strade o aree, che intersecano o che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti, di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione.
- Obblighi e divieti sopra esposti non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso.
- Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del d.lgs. 30/04/1992 n.285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione.
- È fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente ordinanza ed il personale preposto all'espletamento di servizi di polizia stradale è incaricato di vigilare sul rispetto della presente.

Ai sensi dell'art. 3, c. 4 della Legge n. 241 del 1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 (sessanta) giorni al Tribunale Amministrativo Regionale oppure, in via alternativa, entro 120 (centoventi) giorni il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

**IL Responsabile del Settore Polizia Locale
CORTI CRISTINA GABRIELLA / InfoCamere S.C.p.A.**

(atto sottoscritto digitalmente)